

SETTORE PER GLI INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI

BANDO PUBBLICO

PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ASPIRANTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2017.

ai sensi:

- dell'art. 11 della Legge 9.12.1998, n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- del D.M.LL.PP del 7 giugno 1999;
- della delibera di Giunta Regionale n. 25/13 del 23 maggio 2017;
- la nota Ras prot. 20676 del 25.05.2017;
- della Determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica n. 20555/577 del 25.05.2017

Vista la propria Determinazione n. 223/52 del 31.05.2017

Il Responsabile del Servizio Sociale

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 431/98;

Possono partecipare a tale bando i cittadini residenti nel territorio del comune di Selegas titolari di contratto di affitto interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili adibiti ad uso abitativo.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al contributo

Destinatari dei contributi sono titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Selegas e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

Anche per l'anno in corso destinatari dei contributi sono considerati, altresì, i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma "20.000 abitazioni in affitto", di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

La residenza anagrafica nel Comune di Selegas deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

Per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 – Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133).

La locazione deve:

- risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a. per quanto riguarda la **fascia A, ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore a due pensioni minime INPS (€ 13.049,14) rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a **€ 3.098,74**;
- b. per quanto riguarda la **fascia B, ISEE 8** (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a **€ 2.320,00**.

Art. 2 – ISEE

L'ISEE di riferimento è quello calcolato nel 2017 in base alla norma vigente.

Art. 3 - Documentazione

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex legge 445/2000.

Art. 4 – Predisposizione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi.

L'Amministrazione Comunale procederà all'istruttoria delle domande pervenute verificando il possesso dei requisiti minimi per poter partecipare.

Procederà alla predisposizione di due elenchi di beneficiari uno relativo ai richiedenti che rientrano nella fascia A di reddito e uno relativo ai richiedenti che rientrano nella fascia B di reddito.

Art. 5 - Formazione e pubblicazione dell'elenco degli ammessi e degli esclusi al contributo.

L'elenco degli ammessi e degli esclusi verrà approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Sociale e verrà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 10 gg. consecutivi. Entro i termini di pubblicazione è possibile presentare eventuali ricorsi, debitamente motivati. Il Comune provvede a valutare le eventuali istanze nonché alla formazione degli elenchi definitivi.

Il Comune, entro 10 gg. dal termine di presentazione dei ricorsi, provvede alla formazione degli elenchi definitivi.

Gli elenchi definitivi sono approvati con Determinazione del Responsabile, ed è pubblicata all'albo pretorio del Comune e inviata alla Regione per l'adozione del provvedimento di finanziamento della spesa.

Art. 6 - Entità del contributo

Il contributo, rapportato ai mesi di effettiva locazione, decorre dal 1° Gennaio 2017 (o data successiva al contratto regolarmente registrato).

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone è considerato sopportabile, quando non supera le percentuali di incidenza sulla situazione ISEE del beneficiario indicate all'art.1 lettere a) e b).

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

ISEE del nucleo familiare = €10.000;

canone annuo effettivo = € 3.600;

canone sopportabile = $10.000 \times 14\% = 1.400$;

Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile.

Quindi: ammontare massimo del contributo = € 3.600 - € 1.400 = € 2.200.

L'ammontare del contributo, rapportato ad anno, non può comunque essere superiore a:

- € **3.098,74** per i richiedenti che si trovino in Fascia A , e con un valore ISEE del nucleo familiare non superiore al limite di cui al precedente art.1 lettera a),
- € **2.320,00** per i richiedenti che si trovino in Fascia B e con un valore ISEE del nucleo familiare non superiore al limite di cui al precedente art.1 lettera b) .

Art. 7 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso l'Ufficio Servizio Sociale.

Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da:

- copia dell'attestazione ISEE "corrente o, qualora questo non sia dichiarabile o disponibile alla data di scadenza del bando l'ISEE ordinario 2017;
- Copia del contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva, regolarmente registrato, adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'annualità 2017 o documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 23/2011;
- copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità.

Per gli immigrati certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Sardegna (Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 – Capo IV, art. 11, comma 2, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133)

E devono essere presentate esclusivamente all'Ufficio Protocollo del Comune anche brevi manu, **entro e non oltre le ore 12.00 del 30.06.2017** pena il non accoglimento della domanda stessa.

Art. 8 - Tutela dati Personali - Informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003

Titolare del trattamento è il Comune di Selegas. Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Sociale, Dott.ssa Giuliana Casu.

I dati forniti sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'attività dell'Ente Locale, ed in particolare per lo svolgimento del presente procedimento.

Per poter partecipare allo stesso il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l'esclusione dalla formazione dell'apposita graduatoria.

La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici.

I dati possono essere comunicati esclusivamente agli altri uffici comunali e non vengono in alcun modo diffusi.

I partecipanti al presente procedimento possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del D.Lgs n. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile del Servizio Sociale, Dott.ssa Giuliana Casu, in qualità di responsabile di trattamento.

Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla Legge 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9 - Modalità di erogazione del Fondo

Il Comune provvede al pagamento del contributo di cui al precedente art. 6 non appena la Regione provvederà alla ripartizione del fondo ed alla sua erogazione, e in misura proporzionale all'effettivo finanziamento, da parte della Regione Autonoma della Sardegna,

La liquidazione del contributo a favore del beneficiario è subordinata alla presentazione in originale delle relative ricevute di pagamento del fitto, debitamente compilate e con la relativa marca da bollo.

Art. 10 - Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 11 del DPR 403/98 e dell'art. 6, comma 3 del DPCN 4 n. 221/99, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dalla Legge 445/2000 e successive modifiche che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione comunale eseguirà i controlli di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. (art. 11, comma 6, D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159).

Art. 11 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla Legge 431/98 e al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 nonché ai relativi decreti di attuazione.

Selegas, lì 31.05.2017

La Responsabile del Servizio Sociale
Dott.ssa. Giuliana Casu